

PERIODO DI PROVA E CONTRATTO DI AGENZIA: L'EQUILIBRIO CONTRATTUALE TRA ORIENTAMENTI EUROPEI E PRASSI ITALIANA

Il periodo di prova nel contratto di agenzia rappresenta da lungo tempo uno strumento cruciale per verificare la reciproca convenienza a stabilizzare la collaborazione commerciale. Tuttavia, dopo la svolta impressa dalla Corte di Giustizia Europea nel 2018 e confermata da recenti pronunce nazionali, è ormai certo che a seguito della cessazione del contratto di agenzia durante il periodo di prova, spetti comunque all'agente (ricorrendone le ordinarie condizioni di legge) l'indennità di cessazione del contratto, senza che si possa pattuire contrattualmente il contrario.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.



Il patto di prova nella prassi

Nei contratti di agenzia non è inusuale che la preponente e l'agente pattuiscano un periodo di prova, inteso come fase preliminare del rapporto di agenzia finalizzata a permettere ad ambo le parti di valutare in concreto se la loro collaborazione non è per l'uno o per l'altro (o per entrambi) conveniente. Consuetamente tale patto, laddove presente, consiste in una clausola pattizia che attribuisce ad entrambe le parti la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso, senza una giusta causa e senza che all'agente sia dovuta alcuna indennità di cessazione del rapporto.

Se per lungo tempo questa soluzione è apparsa semplice ed efficace, negli ultimi anni sono intervenute significative pronunce giurisprudenziali, sia a livello europeo che a livello nazionale, che hanno stabilito, o meglio evidenziato, l'esistenza di precisi limiti di legge rispetto a quanto concordabile contrattualmente delle parti.

Corte di Giustizia Europea - L'interruzione del rapporto durante il periodo di prova non priva l'agente dell'indennità di cessazione

Con riferimento all'indennità di cessazione del rapporto, il punto cardine è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 aprile 2018 (causa C-645/16), divenuta un riferimento costante anche nel panorama giudiziario italiano, non solo per l'autorevolezza dell'organo emanante, ma soprattutto per il fatto che le sentenze della Corte vincolano i giudici nazionali degli Stati Membri.

Secondo la Corte, il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto non può essere negato per il solo fatto che il rapporto contrattuale sia stato interrotto durante il periodo di prova. La Corte, infatti, ha chiarito che tale indennità non svolge una funzione



sanzionatoria, bensì risponde all'esigenza di compensare l'agente per le prestazioni già rese e per le spese sostenute, che producono benefici economici anche dopo la cessazione del rapporto.

Con questa decisione, la Corte di Giustizia ha stabilito un principio chiaro: non è ammesso che il periodo di prova venga utilizzato per eludere le garanzie economiche fondamentali a tutela dell'agente, sancite dalla direttiva europea 86/653/CEE (d'ora in poi anche la "Direttiva").

Il tema del recesso senza preavviso, invece, non è stato oggetto specifico della domanda pregiudiziale.

Nella sentenza in questione, pertanto, non vi è un'esplicita pronuncia che attesti la legittimità del recesso senza giusta causa e senza preavviso durante il periodo di prova, preavviso previsto altrimenti dalla Direttiva (art. 15) e dalla legge italiana all'art. 1750 c.c.

Su tale aspetto, però, si è pronunciata la giurisprudenza nazionale, come segue.

Tribunale di Milano, S. n. 7823/2020 – È valida la clausola che prevede la facoltà di recesso durante il periodo di prova senza indennizzo alla controparte

Nel periodo di prova, la giurisprudenza italiana riconosce alle parti una certa libertà contrattuale, quanto meno rispetto al periodo di preavviso.

Il Tribunale di Milano (con Sentenza n. 7823/2020) ha affrontato proprio il tema degli effetti economici del recesso esercitato durante il periodo di prova, soprattutto con riferimento all'indennità di mancato preavviso.

Nella vicenda decisa dal Tribunale milanese, il contratto prevedeva espressamente la possibilità di recedere con effetto immediato durante il periodo di prova di quattro mesi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità sostitutiva del preavviso né alcun risarcimento del danno per l'interruzione anticipata del rapporto.

Nel caso specifico, la preponen-



te (convenuta) aveva esercitato il recesso durante la fase di prova, interrompendo anticipatamente il rapporto di agenzia con la società agente, la quale lamentava che il recesso durante il periodo di prova, senza preavviso e senza giusta causa, doveva ritenersi illegittimo e dunque fonte di responsabilità e di obbligo di risarcimento del danno. Il Tribunale ha confermato la validità della clausola contrattuale relativa al recesso immediato durante il periodo di prova, escludendo di conseguenza ogni diritto dell'agente a ricevere indennizzi sostitutivi del preavviso o risarcimenti per l'interruzione anticipata. Giova anche ricordare che tuttavia, in conformità con la pronuncia della Corte di Giustizia sopra riportata, il giudice milanese ha riconosciuto all'agente il diritto alle indennità di fine rapporto disciplinate dall'Accordo Economico Collettivo (AEC commercio 16.02.2009). Il Tribunale ha quindi condannato

la preponente a pagare le somme maturate dall'agente a titolo di indennità di risoluzione (FIRR) e di indennità suppletiva di clientela (senza riconoscere tuttavia l'indennità meritocratica, per non avere l'agente fornito la prova dei propri "meriti" in proposito).

Conclusione: sì alla libertà negoziale, ma mentre nel caso di patto di prova l'indennità di mancato preavviso si può escludere, le indennità di cessazione del rapporto non si toccano

La pronuncia del Tribunale di Milano (confermata dalla S. della Corte di Appello Milano sez. II, 02/11/2021, n.3158), conferma una linea interpretativa che la Corte di Cassazione aveva già promosso in tempi molto più risalenti (Cass. Civ. 544/1991): se da un lato il periodo di prova mantiene intatta la sua funzione contrattuale, consentendo ancora alle parti un recesso libero durante

la fase sperimentale, dall'altro lato il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto, ricorrendone le ordinarie condizioni, da dimostrarsi, rimane garantito, in applicazione diretta dei principi comunitari. In conclusione, agenti e preponenti sono oggi chiamati a valutare con molta più attenzione l'inserimento del periodo di prova nei contratti di agenzia. L'orientamento ormai prevalente, confermato da giurisprudenza europea e nazionale, impone infatti di considerare che tale fase preliminare non può più essere utilizzata per escludere l'obbligo del preponente di corrispondere all'agente le indennità economiche maturate durante l'esecuzione del rapporto, anche se interrotto anticipatamente. In altre parole, il periodo di prova continua a svolgere una funzione di verifica della collaborazione, ma nel rispetto dei principi comunitari e delle relative garanzie economiche previste dalla normativa di settore.

Riproduzione
riservata
©Maurizio Iorio

N.B. Le immagini
utilizzate a corredo
di questo articolo
sono solo a puro
scopo illustrativo